

Comune di Sassari
Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità.

Assegno di maternità. Anno 2008
(art.66 L.448/98 e succ. modifiche)

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bambino/a (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta), residente a Sassari, cittadina comunitaria o extracomunitaria in possesso di Carta di soggiorno e, in casi particolari, da altri soggetti.

Per beneficiare dell'assegno il bambino deve essere iscritto nella scheda anagrafica del richiedente e convivere effettivamente con lui/lei dal momento della nascita (o dell'ingresso nella famiglia in caso di minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento). In caso di affidamento preadottivo o di adozione, i minori non devono aver superato i 6 anni di età. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età.

L'assegno è concesso se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ha fruito di un'indennità inferiore a € 299,53 mensili durante i cinque mesi di astinenza obbligatoria dal lavoro per la maternità. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono *avanzare* richiesta per la concessione della quota differenziale tra l'indennità ricevuta e l'importo dell'assegno di maternità di € 1497,65 (pari a € 299,53 per i cinque mesi di astensione obbligatoria).

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99.

Per ottenere l'assegno è necessario che il nucleo familiare del richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di € 31.223,51 per un nucleo familiare di tre componenti. Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma aumenta o diminuisce in proporzione (sulla base della scala di equivalenza).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di **sei mesi dalla data di nascita del figlio o nei casi succitati dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica.**

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'importo dell'assegno è di € 1497,65 nel caso la madre non abbia diritto ad alcun trattamento previdenziale per la maternità, altrimenti, viene erogata la differenza tra l'importo di € 1497,65 e i trattamenti percepiti.

Il Comune ha 30 giorni per l'istruttoria della richiesta e per l'invio all'INPS che deve provvedere entro 45 giorni al pagamento. L'assegno è pagato in un'unica soluzione.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare la domanda, compilando l'apposito modulo ritirabile presso il Settore Servizi Politiche Sociali e Pari Opportunità in Via Zara, 2, nei seguenti orari:

Lunedì- Mercoledì- Giovedì e Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 11:00, il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Al modulo di domanda deve essere obbligatoriamente allegata fotocopia della dichiarazione Sostitutiva Unica attestante la situazione economica del nucleo nell'anno 2007, per la cui compilazione si può ricevere assistenza gratuita presso i centri di assistenza fiscale convenzionati (CAF).

Il modulo di domanda, completo della dichiarazione sostitutiva unica, può essere presentato dal richiedente medesimo oppure, accompagnato da una fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente l'assegno, può essere consegnato da un incaricato o inviato a mezzo posta o tramite fax.